

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Prov. di Pavia

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI, CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA E CELLETTE OSSARIO

ART. 1 - SCOPI

- 1.** Il presente regolamento definisce le modalità delle concessioni cimiteriali del Comune di PIEVE DEL CAIRO, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Piano Cimiteriale di cui all'art. 25, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale e potrà essere modificato, qualora fosse in contrasto con le ulteriori normative in materia di concessioni cimiteriali che dovessero essere emanate successivamente alla sua approvazione.

ART. 2 – LOCULI

- 1. Prenotazioni ed assegnazioni** – Può essere data la concessione, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco, per non più di due loculi contemporaneamente in presenza di feretro; si può effettuare la prenotazione anche in assenza del defunto, solo se il Comune è dotato di Piano Cimiteriale. Sempre in questo caso, per particolari esigenze di prenotazioni superiori a 3, deciderà insindacabilmente la Giunta Comunale con propria deliberazione. Le prenotazioni senza la presenza di feretro potranno essere effettuate solo dal coniuge, dai figli e/o parenti fino al 3° grado e le assegnazioni saranno determinate in base alla scelta della posizione indicata sulla richiesta presentata.
- 2. Durata** - La durata delle concessioni dei loculi sarà di **anni 50** (cinquanta).
- 3. Tumulazioni** - In ogni loculo è posto un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi in una stessa bara.
- 4. Sovrapposizione di resti mortali** – Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione alla capienza, sia al momento della concessione, sia successivamente, potranno essere collocate o sovrapposte una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, su richiesta scritta del concessionario o degli eredi legittimi, con l'indicazione del nominativo cui appartengono.
- 5. Retrocessioni** – In caso di retrocessioni di loculi al Comune, al concessionario spettano le seguenti somme:

- in caso di loculo non utilizzato: un valore pari alla somma pagata al momento della concessione ridotto dell'1% per ogni anno intercorrente tra il pagamento/la concessione e la retrocessione;
- in caso di loculo utilizzato retrocesso, per traslazione, entro 10 anni dalla data di concessione: un valore pari al 50% di quanto pagato;
- in caso di loculo utilizzato retrocesso oltre 10 anni dalla data di concessione: nessun rimborso.

Il loculo retrocesso tornerà a tutti gli effetti a disposizione del comune, che lo assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altro loculo in sostituzione del precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.

- 6. Estumulazioni su richiesta dei concessionari** – Nei casi di estumulazioni su richiesta dei concessionari o degli eredi legittimi, per il trasferimento delle salme presso altri luoghi di sepoltura, anche all'interno dello stesso cimitero, i concessionari potranno mantenere le concessioni non ancora scadute, o retrocedere il loculo al Comune, che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo. I concessionari non avranno comunque diritto ad alcun rimborso e tutte le spese relative alla traslazione delle salme saranno completamente a carico dei richiedenti.
- 7. Passaggio di titolarità** – È consentito il passaggio di titolarità di un loculo, senza alcuna spesa da parte del subentrante e del concessionario e senza previa retrocessione al Comune, solo se tale passaggio avviene fra coniugi o conviventi, ascendenti, discendenti, anche adottivi o affiliati, collaterali o affini (ma solo fino al 2° grado) e sempre con il consenso del concessionario originario o di tutti gli eredi legittimi, previa richiesta scritta al Comune.
- 8. Rinnovo** – Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione del loculo, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente il loculo tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.
- 9. Estinzione** – Le concessioni dei loculi utilizzati si estinguono alla scadenza, previa opportune verifiche, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari ed il loculo tornerà in possesso del Comune, che deciderà se mantenervi la salma, oppure traslarla in altro luogo.
- 10. Tariffe** – Le tariffe per le concessioni dei loculi, i diritti di sovrapposizione e rinnovo vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 3 – CAPPELLE

- 1. Assegnazione e durata** – Le cappelle vengono assegnate sulla base della disponibilità delle stesse e nell'ordine di protocollo delle richieste scritte pervenute al Comune. Per l'assegnazione della posizione si terrà conto della scelta da parte dei richiedenti, nel caso di

più cappelle disponibili. La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove), anche per quelle a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Revoca ed estinzione – Le concessioni non ancora scadute, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 19.09.1990 n. 285, che ha sostituito il D.P.R. 212.10.1975 n. 803, si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche, solo quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell’ultima salma, o decorsi 20 (venti) anni dalla morte dell’ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione sulla cappella.

3. Diritto di sepoltura – Nelle cappelle hanno diritto di sepoltura, fino al completamento della capienza del sepolcro, i concessionari, i loro familiari eventualmente indicati nell’atto di concessione e comunque tutti i familiari anche oltre il terzo grado di parentela, qualora tutti i concessionari, o tutti i loro eredi, esprimano per iscritto il proprio accordo. Possono altresì essere tumulate anche persone estranee senza vincoli di parentela, sempre però su richiesta scritta, nella quale figurino il consenso di tutti i concessionari o di tutti gli eredi aventi diritto. Per la tumulazione nelle cappelle valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti “3” e “4” dell’art. 2 del presente regolamento.

4. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –

- Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa cappella, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- Può avvenire il **passaggio di titolarità** dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell’Amministrazione Comunale, con atto firmato dal Sindaco (o dall’Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.
- In caso di **estumulazioni** di salme all’interno della cappella, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l’assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- In caso di **passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa cappella**, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.
- Nell’eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all’estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa comunicazione scritta al Comune e con l’assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
- Nel caso di **retrocessione al Comune di parte dei loculi**, non ancora utilizzati all’interno di una stessa cappella, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l’assenso dei contitolari degli

altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

- Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 3, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

5. Titolarità sulle insegne – I cognomi da porre sulle insegne delle cappelle dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del “nulla osta” da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

6. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cappelle vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

7. Manutenzioni esterne ed interne - Le spese relative ai lavori di manutenzione e riparazione del tetto e dei muri perimetrali delle cappelle sono a totale carico dei concessionari. In caso di inadempienza nella realizzazione dei lavori di cui sopra, il Comune provvederà a sollecitare per iscritto i concessionari inadempienti a provvedervi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, i lavori verranno eseguiti dal Comune e le spese saranno poste a carico dei concessionari interessati, i quali, nel caso di ulteriore inadempienza nel pagamento, potranno essere perseguiti legalmente. Solo nel caso in cui i muri perimetrali coincidano con quelli di recinzione del Cimitero, o il danno fosse causato dall'ammaloramento dei canali di gronda sui muri perimetrali e non fra le cappelle, tutte le manutenzioni riguardanti tali tipologie, dopo opportune verifiche in tal senso da parte dell'ufficio tecnico comunale, saranno a carico del Comune stesso. I lavori di manutenzione e di abbellimento all'interno delle cappelle saranno effettuati dal concessionario a proprie spese ed a sua insindacabile discrezione, previa semplice comunicazione al Comune.

8. Retrocessioni – In caso di retrocessioni di cappelle al Comune, al concessionario spettano le seguenti somme:

- in caso di cappella non utilizzata: un valore pari alla somma pagata al momento della concessione ridotta dell'1% per ogni anno intercorrente tra il pagamento/la concessione e la retrocessione;
- in caso di capella utilizzata: nessun rimborso.

La cappella retrocessa tornerà a tutti gli effetti a disposizione del Comune, che la assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciatario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altra cappella in sostituzione della precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 4 – TOMBE DI FAMIGLIA

1. Modalità di edificazione – Le tombe di famiglia vengono edificate dal Comune solo per quanto riguarda la parte muraria essenziale di base, intendendosi per tale i loculi sotterranei e

la copertura della zona sovrastante gli stessi. Tutti i manufatti e relativa tipologia in altezza sopra la base muraria, nonché la scelta del materiale e le conseguenti manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a totale carico dei concessionari, previa presentazione di progetto al Comune, che, ai fini dell'autorizzazione, valuterà soltanto le dimensioni in altezza, in larghezza e la tipologia dei manufatti, che dovranno rispettare quanto previsto in merito dal piano cimiteriale o dalle deliberazioni in tal senso adottate dall'Amministrazione, nonché dalle normative vigenti in materia di sicurezza delle costruzioni.

2. Assegnazione e durata – Le tombe di famiglia vengono assegnate sulla base delle disponibilità delle stesse e nell'ordine di protocollo delle richieste. Per l'assegnazione della posizione, nel caso di più tombe disponibili, si terrà conto della scelta dei richiedenti. La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove).

3. Estinzione – Le concessioni non ancora scadute delle tombe di famiglia si estinguono o possono essere revocate, previe opportune verifiche, solo quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, o decorsi 20 (venti) anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione.

4. Diritto di sepoltura – Nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura, fino al completamento della capienza del sepolcro, i concessionari, i loro familiari eventualmente indicati nell'atto di concessione e comunque tutti i familiari anche oltre il terzo grado di parentela, qualora tutti i concessionari, o tutti i loro eredi, esprimano per iscritto il proprio accordo. Possono altresì essere tumulate anche persone estranee senza gradi di parentela, sempre però su richiesta scritta, nella quale figurino il consenso di tutti i concessionari o di tutti gli eredi aventi diritto. Per le tumulazioni valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti "3" e "4" dell'art. 2 del presente regolamento.

5. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –

- Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa tomba di famiglia, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- Può avvenire il passaggio di titolarità dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell'Amministrazione Comunale, con atto firmato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.
- In caso di estumulazioni di salme all'interno della tomba di famiglia, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l'assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- In caso di passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa tomba di famiglia, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.

- Nell'eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all'estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa comunicazione scritta al Comune e con l'assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
- Nel caso di retrocessione al Comune di parte dei loculi, non ancora utilizzati all'interno di una stessa tomba di famiglia, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l'assenso dei contitolari degli altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
- Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 5, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

6. Titolarità sulle insegne – I cognomi da porre sulle insegne delle tombe di famiglia dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del “nulla osta” da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

7. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle tombe di famiglia vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

9. Retrocessioni – In caso di retrocessioni di tombe di famiglia al Comune, al concessionario spettano le seguenti somme:

- in caso di tomba di famiglia non utilizzata: un valore pari alla somma pagata al momento della concessione ridotta dell'1% per ogni anno intercorrente tra il pagamento/la concessione e la retrocessione;
- in caso di tomba di famiglia utilizzata: nessun rimborso.

La tomba di famiglia retrocessa tornerà a tutti gli effetti a disposizione del comune, che la assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciatario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altra tomba di famiglia in sostituzione della precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 5 – CELLETTE OSSARIO

1. Prenotazioni ed assegnazioni – Può essere data la concessione di cellette ossario, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco, per non più di tre cellette contemporaneamente; per particolari esigenze di prenotazioni superiori a tre deciderà insindacabilmente la Giunta Comunale con propria deliberazione, tenuto conto delle disponibilità e delle esigenze dei richiedenti.

2. Durata - La durata delle concessioni di cellette ossario sarà di **anni 99** (novantanove).

3. Retrocessioni – In caso di retrocessione, al concessionario spettano le seguenti somme:

- in caso di celletta ossario non utilizzata: un valore pari alla somma pagata al momento della concessione ridotto dell'1% per ogni anno intercorrente tra il pagamento/la concessione e la retrocessione;
- in caso di celletta ossario utilizzata: nessun rimborso.

La celletta ossario retrocessa tornerà a tutti gli effetti a disposizione del Comune, che la assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciatario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altra celletta ossario in sostituzione della precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Rinnovo - Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione delle cellette ossario, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito.

5. Tariffe - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cellette ossario vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI

- 1.** Le modalità di pagamento delle spese e dei diritti di rogito delle concessioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti sono stabilite ed aggiornate con atti deliberativi della Giunta Comunale e tutte le spese sono a carico dei concessionari. Relativamente alle cappelle ed alle tombe di famiglia, dato il valore di tali concessioni, sono a carico dei concessionari anche le spese di registrazione.
- 2.** L'importo delle concessioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti deve essere corrisposto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima della sepoltura.
- 3.** Il pagamento può eccezionalmente essere dilazionato su istanza del richiedente secondo quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate vigente. In caso di dilazione, la sottoscrizione del contratto avverrà al saldo dell'ultima rata dovuta.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti e tutti i provvedimenti adottati da questo Comune in materia di concessioni cimiteriali, che qui si intendono abrogati.
- 2.** Tutte le disposizioni in esso contenute sono da ritenersi valide anche per le concessioni cimiteriali date in precedenza.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale esso è stato approvato.
